

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
L'ABRUZZO**

**L'AQUILA**

**RICORSO ORDINARIO**  
**con istanza cautelare monocratica e collegiale**  
**per**

**POLCE Roberta** (c.f.: PLCRRT74B67G878C), nata ad Popoli (PE) il 27.02.1974 e residente in L'Aquila alla Via dei Fedri n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Lancia Renzo (c.f.: LNCRNZ68E06H501V), giusta procura speciale in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Avezzano (AQ), Via Garibaldi n. 195. Si fa istanza affinché le comunicazioni vengano trasmesse al numero di fax 0863 1864306 o all'indirizzo di posta elettronica: [studiolegaleancia@pec.it](mailto:studiolegaleancia@pec.it)

**- Ricorrente**

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE -UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER  
L'ABRUZZO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE** (cf. 80185250588), in  
persona dei rispettivi rr.ll. *pro tempore*;

**ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" di L'AQUILA** (cf. 80006670667),  
in persona del dirigente scolastico *pro tempore*;

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI di AVEZZANO** (cf.  
90038800661), in persona del dirigente scolastico *pro tempore*;

**tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le di L'Aquila, domiciliata in  
L'Aquila, via Buccio da Ranallo snc** (pec: [ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it));

**- Resistenti**

**E nei confronti di**

**DI NORCIA Marco** (cf. DNRMRC81D04A515J), domicilio digitale [marcodinorcia@pec.it](mailto:marcodinorcia@pec.it)  
(estratto dal registro **ReGIndE**), quale iscritto nella Graduatoria Provinciale Scolastica  
dell'Aquila - GPS di I fascia per la classe di concorso EEEE (scuola primaria), in cui occupa la  
posizione n. 77;

**DI BATTISTA Vincenzo** (cf. DBTVCN79D02C096W), domicilio digitale  
[avvvincenzodibattista@puntopec.it](mailto:avvvincenzodibattista@puntopec.it) (estratto dal registro **ReGIndE**), quale iscritto nella  
Graduatoria Provinciale Scolastica dell'Aquila - GPS di II fascia per la classe di concorso A046  
(discipline giuridiche ed economiche), in cui occupa la posizione n. 19;

**- Controinteressati**

*per*

***l'annullamento, previa sospensione,***

- del **decreto dell'Ufficio Scolastico per l'Abruzzo-Ambito Territoriale Provinciale dell'Aquila**, a firma del dirigente *pro tempore*, pubblicato sul sito web istituzionale n. 6497 del 09.09.2020 e dell'allegata Graduatoria Provinciale Scolastica (G.P.S.) **definitiva (All. 1 e 2)**, nella parte in cui attribuisce alla docente Polce Roberta, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria posto comune), **la posizione n. 416 con complessivi punti 36,50**, e non punti **83,50**, come spettante in base all'effettivo servizio specifico prestato, e, per la classe di concorso A046 (discipline giuridiche ed economiche), la posizione n. 115 con complessivi **punti 27,50 invece di 45,50**, come spettante in base all'effettivo servizio aspecifico prestato, con conseguenza rettifica della graduatoria al fine dell'attribuzione del punteggio corretto nella nonché nella parte in cui non contempla espressamente la facoltà di avvalersi del soccorso istruttorio e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli;

- del **decreto dell'Ufficio Scolastico per l'Abruzzo-Ambito Territoriale Provinciale dell'Aquila**, a firma del dirigente *pro tempore*, pubblicato sul sito web istituzionale n. 6258 del 02.09.2020 e dell'allegata Graduatoria Provinciale Scolastica (G.P.S.) nella parte in cui attribuisce alla docente Polce Roberta il punteggio erroneo per le classi di concorso di interesse con riferimento al servizio effettivamente svolto nonché nella parte in cui non contempla espressamente la facoltà di avvalersi del soccorso istruttorio e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli (**All. 3 e 4**);

***nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque correlato ed in particolare***

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'**Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020** *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*, nella parte in cui non contempla espressamente la facoltà di avvalersi del soccorso istruttorio e delle annesse tabelle di valutazione dei titoli (**All. 5a-c**);

- ove occorra e per quanto di ragione, della **Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020 n. 1290 del 22 luglio 2020** del Ministero Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, nella parte in cui non contempla espressamente la facoltà di avvalersi del soccorso istruttorio (**All. 6**);

**nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto**

- alla valutazione del servizio effettivamente prestato dalla ricorrente e/o al soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, trattandosi di

modulo telematico quale unica forma possibile di presentazione della domanda di inclusione nella Graduatorie Scolastiche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 7 comma 2 dell'O.M. 60/2020, attraverso specifica procedura informatica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la P.A., e, per l'effetto, del diritto a vedersi attribuito il punteggio corretto nelle classi di concorso di interesse e ad ottenere la rettifica della Graduatoria impugnata;

- al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., con la conseguente condanna dell'amministrazione ad adottare il provvedimento di rettifica, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario *ad acta* e/o al risarcimento del danno per mancata ovvero ritardata assunzione da GPS per omessa rettifica del punteggio effettivamente spettante e della conseguente erronea posizione ivi occupata.

## FATTO

1. L'odierna ricorrente ha presentato, nei termini di cui all'O.M. 60/2020, domanda di inserimento nella Graduatoria Provinciale Scolastica (G.P.S.) indirizzata all'A.T.P dell'Aquila - I Fascia - per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) e - II fascia - per la classe di concorso A046 (discipline giuridiche ed economiche) (**All. 7**), essendo la I fascia riservata ai possessori del titolo abilitante e la II a chi possiede esclusivamente il titolo di accesso allo specifico insegnamento (ma non l'abilitazione).

2. **La ricorrente, fino all'anno scolastico 2019-2020, risultava inserita nella Graduatorie ad Esaurimento, con riserva, per la classe di concorso EEEE con punti 89 (All. 8a-b), venendo persino convocata per l'immissione in ruolo, su posto comune, sede I.C. di Carsoli (All. 8c), ma non accettava la nomina in quanto collocata nella predetta Graduatoria con riserva, in ragione di un giudizio pendente per i diplomati magistrali, che, però, alla luce della decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 20/12/2017, che sarà certamente sfavorevole.**

3. Risultava, altresì, fino all'a.s. 2019-2020, inserita nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia (per i non abilitati) per la **classe di concorso A046 (discipline giuridiche ed economiche) con punti 44,50** (si veda allegato n. 8a).

4. Con decreto dirigenziale 6258 del 02.09.2020 l'Ambito Territoriale dell'Aquila pubblicava la GPS di I e II fascia, da cui risulta attribuito alla docente, per la c.c. EEEE (scuola primaria), il punteggio complessivo di 30,50, di cui 13,00 per titolo di accesso, 8,50 per altri titoli, 9,00 per i servizi effettuati (servizio c.d. *specifico*, in quanto prestato nella stessa classe di

concorso), **occupando la posizione 461 della GPS I fascia, invece di 83,50**, di cui, applicando i differenti punteggi previsti dalle tabelle allegate all'OM 60/2020, 13 per titolo di accesso, 8,50 per altri titoli, **62 per il servizio**.

5. Per la classe di concorso A046 (discipline giuridiche ed economiche), le risulta attribuito il **punteggio totale di 27,50**, di cui 19 punti per il titolo di accesso, 2,50 per altri titoli, e 6 punti per la voce relativa al servizio, occupando la posizione n. 115 delle GPS II fascia, invece di 44,50 punti, di cui 3 per il titolo di accesso, 5,50 per altri titoli, **36 come servizio** (servizio c.d. *aspecifico*, in quanto prestato in una diversa classe di concorso) (si veda allegato n. 8a).

6. La docente, in data 3 settembre inoltrava reclamo, a mezzo pec, per chiedere la corretta attribuzione del punteggio per entrambe le classi di concorso di interesse alle rispettive **Scuole Polo**, ossia a quelle istituzioni scolastiche designate per i controlli e le verifiche delle domande onde apportare le dovute rettifiche, e segnatamente all'I.C. *Dante Alighieri* dell'Aquila, per la c.c. EEEE (scuola primaria) (**All. 9**) e all'Istituto d'Istruzione Superiore *G. Galilei* di Avezzano, per la classe di concorso A046 (**All. 10a-b**).

7. Soltanto l'I.C. *Dante Alighieri* dell'Aquila per la c.c. EEEE, in autotutela, provvedeva ad una **parziale rettifica del punteggio dei servizi dichiarati dalla ricorrente sulla domanda GPS**, tanto che nella GPS I fascia per EEEE, **le venivano attribuiti 36, 50 punti occupando la posizione n. 416, ma non procedeva ad attribuire il servizio relativo agli altri servizi presenti nella piattaforma del SIDI (Sistema Informativo Dell'Istruzione)**, e nello specifico agli anni scolastici:

**2014/2015**, dal 29/10/2014 al 31/10/2014, servizio prestato nella scuola primaria presso l'I.C. *G. Galilei* di Paganica (posto comune EEEE);

**2014/2015**, dal 7/11/2014 al 4/11/2014, servizio prestato nella scuola primaria presso l'I.C. *G. Galilei* di Paganica (posto comune EEEE);

**2014/2015**, dal 03/12/2014 al 4/12/2014, servizio prestato nella scuola primaria presso N. 1 Mazzini - Capograssi (posto comune EEEE);

**2014/2015**, dal 24/01/2015 al 01/02/2015, servizio prestato nella scuola primaria presso N. 1 Mazzini - Capograssi (posto comune EEEE);

**2014/2015**, servizio prestato dal 27/05/2015 al 28/05/2015, servizio prestato nella scuola primaria presso I.C. Navelli (posto comune EEEE);

**2016-2017**, dal 24/11/2016 al 30/06/2017, servizio prestato nella scuola primaria presso l'I.C. di Navelli (posto EEEE servizio alternativo alla religione cattolica);

**2017-2018**, dal 11/09/2017 al 30/06/2018, servizio prestato nella scuola primaria presso la D.D. Silvestro di L'Aquila (posto comune EEEE );

**2018-2019**, dal 13/09/2018 al 30/06/2019, servizio prestato nella scuola primaria presso la D.D. Silvestro di L'Aquila (posto comune EEEE) (**All. 11**, estratto del sezione contratti del fascicolo fascicolo personale di *istanze on line* della ricorrente);

**il servizio relativo all'anno scolastico 2019-2020**, dal 1/9/2019 al 30/06/2020, servizio prestato presso il C.P.I.A. (Istituto per Adulti) di L'Aquila – (posto comune EEEE), non risulta presente nel sistema SIDI e quindi nel fascicolo personale della docente, tanto da non poter essere importato anche espletando correttamente la procedura digitale.

8. La docente in parola si determinava così ad inoltrare un'integrazione ai precedenti reclami, indirizzati alle rispettive **Scuole Polo**, sia per la classe di concorso EEEE sia per la classe di concorso A046 (**All. 12 e 13**), a mezzo pec, in data **7 settembre**, **chiedendo l'attribuzione di tutto il servizio effettivamente prestato**, spiegando che in sede di **importazione dei titoli di servizio dal fascicolo personale** sul modello telematico della domanda di inserimento in GPS, **seguendo l'opzione prevista dalla procedura telematica a disposizione, aveva provveduto a importare dal sistema SIDI tutti i servizi successivi al 2011, ma che il sistema, non aveva trasferito sulla domanda tutti i contratti presenti nel suo fascicolo personale della postazione di Istanze online, pur essendo stata correttamente espletata la procedura richiesta, come da indicazioni pubblicate dallo stesso Ministero, e senza ricevere dal sistema segnalazioni di errori commessi.**

9. Al fine di dimostrare la presenza dei servizi nel fascicolo telematico di *Istanze online*, **allegava all'integrazione ai reclami** inoltrati anche un'immagine con l'elenco dei servizi effettivamente svolti e caricati sul sistema SIDI (*screenshot* della sezione contratti estratto dalla postazione di *Istanze online* – si veda allegato n. 11).

10. Invero, il sistema telematico di inserimento della domanda per le GPS si rivelava soggetto a falle, anomalie e incongruenze in tutta Italia, come documentato da tantissime segnalazioni degli interessati e delle Organizzazioni sindacali raccolte dai *mass media* **in cui si lamenta che i dati inseriti non risultano visibili nella domanda finale in pdf** (si consultino a proposito, tra i tantissimi, i seguenti *link*: <https://www.gildavenezia.it/gps-anomalie-verificare-il-pdf/> ; <https://www.scuolainforma.it/2020/07/25/scuola-nuove-gps-e-graduatorie-istituto-per->

[le-supplenze-pdf-errato-segnalate-anomalie.html](https://www.zoom24.it/2020/07/26/scuola-domande-gps-corrette-ma-stampa-pdf-spesso-errata-e-il-ministero-dorme/) - <https://www.zoom24.it/2020/07/26/scuola-domande-gps-corrette-ma-stampa-pdf-spesso-errata-e-il-ministero-dorme/> -  
<https://www.assetscuola.com/sindacato/index.php/asset-news/1576-graduatorie-docenti-una-domanda-su-due-e-sbagliata.html> - All. 14 )

11. I servizi elencati nel punto 7 (si veda sopra) avrebbero dovuto essere tutti presenti nel fascicolo personale e tutti importati in automatico sulla domanda di inserimento mediante la procedura seguita, ma, invece, così non è avvenuto, come in molti altri casi, i **dati inseriti non risultano visibili nella domanda finale in pdf** proprio a causa delle fallacie del sistema informatico adottato dal Ministero.

12. Le disfunzionalità della procedura in parola riguardano sia il pregresso “caricamento” dei servizi prestati sul fascicolo personale telematico, non coincidenti con i periodi di effettiva attività lavorativa effettuata, sia la fase di “importazione” in fase di compilazione della GPS, ed infatti, nel caso specifico:

- i contratti informatizzati sul SIDI successivi al 2011 (di cui al punto 7) - che, in quanto posteriori alla creazione del SIDI, avrebbero dovuto essere tutti presenti nel sistema - non erano affatto tutti disponibili per il caricamento automatico seguendo la procedura della domanda GPS, come quello relativo all’a.s. 2019-2020;

- i contratti pur presenti nel fascicolo personale, successivi al 2011 (dall’a.s. 2014-2015 all’a.s. 2018-2019), non sono stati tutti importati pur seguendo correttamente la procedura di caricamento dal fascicolo personale della postazione *on line* della ricorrente;

- alcuni contratti importati dal sistema in fase di procedura telematica, sono stati trasferiti sulla domanda GPS pur non essendo presenti nel fascicolo personale della postazione *on line* della ricorrente.

13. Nell’*integrazione ai reclami* (si vedano gli allegati 12 e 13) era, altresì, richiesto di rivalutare le certificazioni informatiche avendo inserito n. 3 certificazioni, ma, in un’unica finestra digitale della griglia telematica da compilare (All. 15), e dunque verificare le condizioni per riconoscere il punteggio di tutte le 3 certificazioni informatiche e non di una sola, assegnando non 0,5 ma 1,5 punti, sia per la classe di concorso EEEE sia per la classe di concorso A046.

14. Chiedeva, da ultimo, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. e ii., di rendere conto della motivazione sottesa al mancato accoglimento del reclamo ma, poiché, in data 9 settembre 2020, l’Ufficio Scolastico per l’Abruzzo-Ambito Territoriale Provinciale dell’Aquila



pubblicava sul sito web istituzionale il decreto n. 6497 con l'allegata Graduatoria Provinciale Scolastica (G.P.S.) **definitiva, non risultando rettificato il punteggio come richiesto**, nel silenzio dell'amministrazione, si trova oggi costretta, nell'imminenza delle convocazioni da parte dell'ATP dell'Aquila per le nomine annuali da GPS (si consulti l'avviso del 9 settembre 2020 di *Convocazione per supplenze infanzia e primaria posti comuni\_posti di sostegno\_posti di lingua per il giorno 15 settembre 2020 – All. 16*), a proporre ricorso con urgenza a codesto Illustre Tribunale.

\*\*\*\*\*

1. **VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183/2011**
2. **VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 E DELL'ART. 71, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/2000, E DELL'ART. 3 E 97 COST.**
3. **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI FORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

**L'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020** *Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo , all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio) prevede che, "1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1".*

La successiva Nota n. 1290 del 22 luglio 2020 (***Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020***), precisa, altresì, che **"Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall'interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell'istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione. Se il servizio non è caricabile come specifico, quali ad esempio quelli di cui all'articolo 15 comma 2 dell'OM 60/2020 (IRC e alternativa), deve essere comunque caricato su una graduatoria a scelta dell'interessato e il sistema lo valuterà come aspecifico. I titoli, invece, devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Il punteggio sarà reso noto solo all'atto di approvazione delle GPS"**.

Come si evince dalle due fonti appena citate, il candidato poteva dichiarare il servizio prestato come *specifico* ovvero *aspecifico* una sola volta e aveva la facoltà di **importarlo dal fascicolo personale**.

In via preliminare, si osserva che **la predisposizione del sistema di importazione dei servizi già in possesso dell'amministrazione, costituisce di per sé una richiesta non conforme alle disposizioni normative**, ed in particolare **all'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183**, che ha modificato il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Infatti, la normativa vigente da almeno un decennio, dispone che: “*Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445*”.

**Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un'altra (o peggio della stessa) amministrazione.**

Perché, infatti, richiedere ad un docente che già ha dichiarato per analoghe graduatorie degli anni precedenti, parimenti finalizzate al reclutamento per le supplenze, **l'importazione di una documentazione già presente nel proprio fascicolo telematico gestito dalla medesima amministrazione?**

**Ad ogni buon conto, l'odierna ricorrente, pur effettuando la procedura intesa a importare i servizi dal fascicolo personale, poteva rendersi conto, alla luce del punteggio attribuito, che l'importazione dei servizi successivi al 2011 (di cui al punto 7 della sezione in fatto, e si veda l'allegato n. 11) non era stata effettuata.**

Orbene, da una parte, si obietta che nella sezione “*contratti on-line*” della postazione telematica associata al suo fascicolo telematico i contratti, e quindi i rispettivi periodi di servizio, **NON risultano tutti presenti (come quello relativo all'a.s. 2019-2020)**, e, dall'altra, che il funzionamento difettoso del sistema, peraltro soggetto a continue disconnessioni in fase di lavorazione, **NON ha consentito nemmeno l'importazione dei servizi effettivamente presenti nel fascicolo telematico, mentre, paradossalmente, alcuni contratti importati dal sistema in fase di procedura telematica, non risultano, invece, presenti e visibili nel fascicolo personale della postazione on line della ricorrente.**



**Ciò si ricava dal fatto che, come in molti altri casi accaduti e denunciati, i dati inseriti non risultano visibili nella domanda finale in pdf.**

La ricorrente confidava, ovviamente, che tutti i servizi successivi al 2011 fossero presenti nel fascicolo personale telematico e che il sistema li avrebbe importati tutti, avendo pedissequamente seguito la procedura, peraltro, senza ricevere alcun feedback di errore dal sistema.

Invece: né erano tutti presenti i periodi di servizio effettivamente prestati né, tra quelli pur presenti nel fascicolo personale, erano stati trasferiti all'esito della funzione per l'importazione prevista nella procedura di compilazione della domanda di inserimento in GPS.

Non si comprende, francamente, come, una volta segnalata con il reclamo l'anomalia e il pregiudizio subito, l'amministrazione abbia sollecitato la ricorrente, per le vie brevi, a presentare ricorso al TAR e non abbia invece proceduto in autotutela al fine di attribuirle quel punteggio che, rispetto ai precedenti inserimenti sia nella Graduatoria ad Esaurimento, per la c.c. di EEEE, risultavano ben maggiori di quelli risultanti dalla lavorazione telematica della GPS all'esito della domanda di inserimento di cui si discute.

Invero, l'amministrazione avrebbe potuto provvedere in autotutela non solo per rimediare alle note disfunzionalità del sistema, unica causa dell'omessa importazione in domanda di inserimento GPS di tutti i servizi effettuati dalla ricorrente, ma anche alla luce di un consolidato principio amministrativo che, sebbene non espressamente contemplato dall'OM 60/2020, non poteva essere disatteso nel caso di cui trattasi: quello del soccorso istruttorio.

Come confermato di recente dalla **sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017 del TAR del Veneto**, vi è, infatti, un vero e proprio obbligo da parte della pubblica amministrazione di concedere il "**soccorso istruttorio**" volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete.

Invero, nel caso, le ridette anomalie della procedura telematica (si veda allegato n. 14) erano la causa diretta del parziale riconoscimento dei titoli di servizio.

Ne discende l'illegittimità dell'operato dell'ATP dell'Aquila e della Scuola Polo, su cui incombeva l'obbligo di verificare la validità delle domande ai fini dell'attribuzione del punteggio definitivo, esercitando il potere di cui **all'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990**, e, quindi, **sollecitando la candidata ad integrare le "dichiarazioni erranee o incomplete", peraltro, nel caso, per esclusiva responsabilità del sistema telematico e non per negligenza della docente nonché facilmente verificabili dai punteggi pregressi attribuite nelle precedenti graduatorie per le supplenze (e anche dalla vigente GaE) dallo stesso Ufficio scolastico.**

L'espletamento di siffatto doveroso approfondimento istruttorio è ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ovvero contraddittorie, salvo che costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti - come nel caso in esame - l'unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).

Va, altresì, ancora evidenziato che, vieppiù andava riconosciuta, in questo caso, la difformità, trattandosi di un'ipotesi di discordanza tra i dati inseriti, o meglio importati, nella domanda di partecipazione alla procedura di inserimento in GPS, come parzialmente pervenuti tramite la compilazione on-line del "form" predisposto nel sito web dell'Amministrazione, e quelli presenti nel medesimo fascicolo telematico, da cui il sistema informatico avrebbe dovuto attingere per l'importazione. Ciò, peraltro, pur non integralmente rispondenti nel sistema, come sopra precisato, al servizio effettivamente svolto (non essendo presente nemmeno nel fascicolo personale telematico il periodo lavorativo relativo all'a.s. 2019-2020).

Invero, l'Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti in suo possesso sia quello rispondente alla realtà fattuale (C.d.S., Sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838). Tale regola risulta applicabile senz'altro al caso della discordanza tra **i dati relativi al servizio visibili nella domanda telematica e quelli in possesso della stessa P.A.** (visibili anche nel fascicolo telematico della ricorrente). In altri termini, si deve ritenere valevole l'applicazione della verifica e dell'accertamento, nell'ipotesi – riscontrabile nella fattispecie all'esame – della discordanza tra i dati riportati all'interno della domanda redatta con l'(obbligatorio) modello telematico (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.) e quelli già in possesso dell'amministrazione, e, peraltro già scrutinati in ragione delle precedenti procedure di inserimento nelle graduatorie per le supplenze, con i relativi punteggi già verificati e validati in occasione dei controlli effettuati all'esito delle pubblicazioni.

**Come avrebbe potuto in effetti, la docente retrocedere di ben 53 punti nella GPS della c.c. EEEE, rispetto al precedente punteggio attribuito alla stessa nelle pregresse Graduatorie per le supplenze fino al 2019-2020?**

Nella vicenda in esame, sussistono, dunque, stringenti elementi che avrebbero dovuto indurre la P.A. a verificare la corretta consistenza e sequenza del servizio prestato dalla ricorrente, che l'indicazione fornita con il modello telematico di presentazione della domanda non erano in grado di rilevare e di importare con l'apposita procedura telematica predisposta.

Purtroppo, nessun controllo è stato, tuttavia, effettuato dalla P.A. circa l'effettivo servizio svolto dalla ricorrente, nemmeno dopo che la predetta l'ha messa in grado di verificare più agevolmente l'errore di importazione (ascrivibile al malfunzionamento della procedura telematizzata) con la presentazione di un'istanza di autotutela, ed anzi persistendo la P.A. in un atteggiamento di valutazione superficiale degli atti del procedimento.

Invero, l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. e della loro rispondenza ad un'effettiva condizione o situazione di fatto cui è associato un procedimento giuridico valutativo e discriminante (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.).

**4. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E ASSENZA DI MOTIVAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CON RIFERIMENTO AL RECLAMO PRESENTATO DALLA RICORRENTE CON ESPLICITA RICHIESTA DI MOTIVARNE IL RIGETTO.**

**5. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO, ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA.**

E' principio noto come la motivazione sia l'elemento portante del provvedimento amministrativo perché indica il fondamento dell'esercizio del potere, specie se discrezionale, e ne è indispensabile l'esternazione affinché al destinatario sia consentito l'esercizio del diritto di difesa dalle ingerenze del potere, come del resto ribadito da **Corte Costituzionale, 17 marzo 2017, n. 58**, che richiama in proposito il consolidato orientamento della giustizia amministrativa.

Orbene, pur avendo reclamato alla PA una motivazione che impedisse l'accoglimento dell'istanza di autotutela, l'amministrazione non si è preoccupata affatto di adempiere a tale obbligo esplicitando quali siano i fatti e le ragioni ostative (qualora ritenuti assoluti e irrimediabili) a procedere in autotutela per rettificare il punteggio.

E' ancor più chiaro, a questo punto, che l'operato dell'amministrazione scolastica risulta viziato, nella migliore delle ipotesi, da colposa "assenza" motivazionale, e comunque da una condotta strumentalmente elusiva ed irragionevole, tanto da risultare gravemente lesiva degli interessi della docente.

Nell'esame del reclamo difetta ogni pur minima dimostrazione dell'impossibilità di valorizzare il punteggio effettivamente prestato dalla docente, in ossequio a canoni di correttezza e lealtà.

Il procedimento amministrativo di cui si discute, in definitiva, è culminato nel deliberato rifiuto di esibire e formalizzare una motivazione, pur richiesta, che spiegasse l'iter logico

seguito per l'attribuzione del punteggio e per la sua eventuale non-verificabilità e non-rivedibilità, pur essendo la P.A a ciò tenuta in ossequio ai principi che reggono il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza degli uffici, dovendosi, pertanto, anche sotto tale profilo considerarsi ingiusto, irragionevole e, quindi, illegittimo il suo operato e, di conseguenza, condurre alla sospensione/annullamento *in parte qua* degli atti impugnati.

\*\*\*\*\*

## ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

### SUL PERICULUM IN MORA

Quanto al *periculum in mora* è evidente che la ricorrente ha subito il gravissimo danno di essere inserita nelle Graduatorie Provinciali di I fascia EEEE e II fascia A046 per accedere alle supplenze, trovandosi a causa delle inadempienze dell'amministrazione scolastica in posizione di gran lunga inferiore rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto all'esito dell'esatta attribuzione del punteggio relativo al servizio.

E', infatti, retrocessa di molte posizioni rispetto alle posizioni in graduatoria precedentemente acquisite, con inevitabile **perdita di chance** e depauperamento della professionalità.

Il requisito dell'urgenza è viepiù evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente per l'anno scolastico 2020-2021, perdendo oltre la retribuzione anche il relativo punteggio, che è strettamente correlato alle *chance* occupazionali.

**Si consideri che** – come documentato con l'allegato n. 16 - **l'ATP dell'Aquila ha già pubblicato l'avviso delle convocazioni per le nomine annuali da GPS per il giorno 15 settembre 2020** (si consulti a proposito la [Convocazione per supplenze infanzia e primaria posti comuni posti di sostegno posti di lingua](#) sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale).

Soccorre a fondare tale presupposizione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di *chance* e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impovertimento della professionalità.

Il **Tribunale di Milano**, con ordinanza n. 6202 del 20.7.2016, ha, ben scolpito le esigenze di carattere personale: *"E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente 'irreparabile', atteso che i relativi effetti lesivi non*

*ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)''.*

La **Suprema Corte** ha, altresì, configurato la lesione de *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”* (cfr. tra molte, Cass. Civ. - sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

L'espletamento del processo ordinario prospetta per l'odierna ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (il punteggio di un anno ovvero più anni di servizio), paventando il realizzarsi di effetti dannosi ravvisabili di natura personalistica.

### **ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA**

Come già evidenziato, dalle nuove graduatorie GPS si attinge per le nomine relative all'anno scolastico 2020-2021, appena iniziato, e seguenti, e, dopo l'attribuzione dei posti di sostegno, si è passati alle convocazioni dalle Graduatorie di I fascia, in cui è collocata la ricorrente per la c.c. EEEE (Scuola Primaria), talché si ravvisa con chiara evidenza l'interesse ad un provvedimento d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, al fine di non pregiudicare la fase di reclutamento ormai imminente: **15 settembre, giorno delle convocazioni per infanzia e primaria, posto sostegno residuati e posto comune.**

**Attualmente la ricorrente nella predetta graduatoria occupa nella GPS-scuola primaria la posizione n. 416, con 36, 50 punti, se in vece, le venisse attribuito il punteggio corretto (in base all'effettivo servizio prestato) occuperebbe la posizione n. 185.**

Si tenga conto che la ricorrente, tra l'altro, **ha da poche settimane appreso dello stato di gravidanza (All. 17)** e che l'inevitabile condizione di ansia determinata dal pregiudizio correlato all'ingiusta retrocessione in graduatoria, con la certezza di non poter ricevere nomine dalle posizioni deteriori in cui si trova ingiustamente collocata specie nella GPS scuola primaria, ha destabilizzato la sua salute, essendo fonte di comprensibile preoccupazione e patemi d'animo.

La docente, invero, è drammaticamente passata dalla convocazione per la nomina in ruolo, pur rifiutata per la riserva pendente (si veda allegato 8b), alla retrocessione in una posizione in GPS molto distante da quella acquisita nella precedente graduatoria di I e II fascia.

### **SUL RISARCIMENTO DEL DANNO**

Il depauperamento di professionalità e la perdita del punteggio correlato alla retrocessione in graduatoria GPS di I fascia per la classe di concorso EEEE e nella II fascia per la graduatoria A046 nonché Graduatorie d'Istituto di II fascia non sono beni della vita non suscettivi di riparazione.

La ritardata od omessa assunzione, viceversa, lo sono.

Pertanto, la ricorrente chiede anche il risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.

A tal riguardo, la S.C. di Cassazione, con l'ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018, e più di recente con le ordinanze n. 16664/2020 e n. 16665/2020 ha dato nuovo vigore all'ormai risalente ma consolidato principio giurisprudenziale che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore - vincitore di un concorso da esso indetto - obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione (da ultimo Cass. civ. S.U. 4 aprile 2017 n. 8687).

Il Giudice di legittimità, posto che il “danno”, in linea generale, è la perdita dell' id quod interest, ovvero di una utilità, osserva, infatti, che non è irragionevole sostenere nel caso di utile collocamento nella graduatoria del concorso, che il lavoratore avrebbe percepito la retribuzione, e, quindi, che la sua ingiustificata esclusione abbia provocato un danno ex art 2043 e.e. pari a quest'ultima.

Per quanto il diritto leso dal fatto illecito sia configurabile come il diritto all'assunzione, e non quello alla retribuzione - secondo la distinzione teorica contenuta nel precedente giurisprudenziale invocato dalla società ricorrente a cui la Corte non ha ritenuto di dare continuità -, esso ha provocato come conseguenza la perduta possibilità di guadagnare, e il danno da perduta possibilità di guadagnare, quale lucro cessante, va commisurato alle retribuzioni perdute.

Sulla scia di un tale risalente e cospicuo orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha concluso affermando che *“il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”* (S.C., ordinanza n. 9193 del 13 aprile 2018).

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale di **accogliere il ricorso e per l'effetto, previa sospensiva dell'efficacia, in via principale:**

- **annullare in parte qua** gli atti impugnati al fine di **ordinare** all'amministrazione di **rettificare** la Graduatoria Provinciale Scolastica definitiva pubblicata con decreto n. 6497 dell'Ufficio Scolastico per l'Abruzzo-Ambito Territoriale Provinciale dell'Aquila, in data 09.09.2020, nella parte in cui attribuisce alla docente Polce Roberta, per la classe di concorso EEEE (scuola primaria posto comune), punti 36,50, occupando la posizione n. 416 della GPS I fascia, invece di punti 83,50, come spettante in base al servizio specifico effettivamente prestato e, per la classe di concorso A046 (discipline giuridiche ed economiche), punti 27,50, occupando la posizione n. 115, invece di punti 43,50 come spettante in base al servizio aspecifico effettivamente prestato;

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente alla valutazione del servizio effettivamente prestato e dei titoli effettivamente posseduti e/o al soccorso istruttorio e, conseguentemente, del diritto a vedersi attribuito il punteggio corretto, come sopra precisato, nelle classi di concorso di interesse e ad ottenere la rettifica della Graduatoria definitiva impugnata;

**in subordine:**

- **accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., con la conseguente condanna dell'amministrazione ad adottare il provvedimento di rettifica, e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario *ad acta* e/o al risarcimento del danno per mancata ovvero ritardata assunzione da GPS causato dall'omessa rettifica del punteggio effettivamente spettante e della conseguente erronea posizione ivi occupata.

Con ogni conseguente pronuncia ivi compresa la vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.

\*\*\*\*\*

Si allegano i documenti come da indice.

Con riserva di ulteriori produzioni documentali.



**Dichiarazione di valore**

Il sottoscritto procuratore dichiara che l'importo del contributo unificato ai sensi del d.P.R. 115/2002 e ss. mm. e ii. è dovuto nella misura fissa pari ad Euro **325,00**.

Avezzano (AQ)-L'Aquila, 13 settembre 2020

Avv. Renzo Lancia